



Delibera n. 54/2020
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5/2020

Oggetto: Approvazione della *"Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca"*.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene ***"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"***, ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello ***"Istituto Nazionale di Astrofisica"*** (***"INAF"***) e contiene ***"Norme relative allo Osservatorio Vesuviano"***;

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo ***"Istituto Nazionale di Astrofisica"*** come ***"...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici..."***;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene ***"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"***, ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede, tra l'altro, che:

- a) gli ***"organi di governo"*** esercitano ***"...le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti..."***;
- b) in particolare, gli ***"organi di governo"***:
 - adottano le ***"...decisioni in materia di atti normativi e dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo..."***;
 - curano la ***"...definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione..."***;
 - procedono alla ***"...individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale..."***;

- curano la "...definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi...";
- procedono alle "...nomine, alle designazioni e alla adozione di atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni...";
- formulano le "...richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato...";
- adottano tutti gli "...altri atti indicati dal medesimo Decreto Legislativo...";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70**";

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "**Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137**";

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato emanato il "**Codice della Amministrazione Digitale**";

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**", ed, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in "**Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**";

VISTA la Legge 4 marzo 2009, numero 15, che:

- disciplina la "**Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**";
- contiene alcune "**Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti**";

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in "**Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**";

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 ("**Legge di Contabilità e Finanza Pubblica per l'Anno 2010**");

- CONSIDERATO** in particolare, che l'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, delega "...il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il **"Riordino degli Enti di Ricerca, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che:
- contiene alcune **"Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196"**;
 - disciplina, in particolare, la "...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...";
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene **"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione"**, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 15 e 35;
- CONSIDERATO** che, nel rispetto dei **"principi"** e dei **"criteri direttivi"** definiti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le **"Disposizioni"** che hanno **"riordinato"** in unico **"corpo normativo"** la **"Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"**;
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune **"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**, ed, in particolare:
- l'articolo 1, che disciplina la **"Carta della cittadinanza digitale"**;
 - l'articolo 7, che disciplina la **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"**;
 - l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"**;
 - l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6

novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"**;

VISTO il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene **"Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**, ed, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 12;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune **"Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune **"Modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**, ed, in particolare, l'articolo 20;

VISTO il **"Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)"**, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal **25 maggio 2018**;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune **"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)"**;

VISTO il Decreto Legge del 29 ottobre 2019, numero 126, con il quale sono state adottate alcune **"Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 20 dicembre 2019, numero 159;

CONSIDERATO

in particolare, che l'articolo 6 del predetto Decreto Legge, che contiene alcune **"Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca"**, ha:

- modificato i primi quattro commi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"**, e lo ha integrato con l'inserimento di altri tre commi, il **4-bis**, il **4-ter** e il **4-quater**;
- ha introdotto il nuovo articolo **12-bis**, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato"**;

CONSIDERATO

altresì, che il comma **4-ter** dell'articolo **12** del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, numero 218, è stato, a sua volta, modificato dall'articolo 3-ter, comma 1, del Decreto Legge 9 gennaio 2020, numero 1, che contiene **"Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, numero 12;

CONSIDERATO

pertanto, che, a decorrere dal **10 marzo 2020**, i commi **4-bis**, **4-ter** e **4-quater** dell'articolo **12** del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, numero 218, come introdotti dall'articolo 6 del Decreto Legge 29 ottobre 2019, numero 126, e parzialmente modificati dall'articolo 3-ter, comma 1, del Decreto Legge 9 gennaio 2020, numero 1, hanno riformato, con specifico riguardo agli **Enti di Ricerca**, la disciplina finalizzata al **"superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"**, contenuta nell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 75;

VISTA

l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 2017, numero 75, il quale prevede che le **"...amministrazioni pubbliche, al fine di superare il precariato, di ridurre il ricorso ai contratti a termine e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il loro Piano Triennale dei Fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda **"tutti"** i seguenti requisiti:**

- a) *risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2015, numero 124 (ovvero dal 28 agosto 2015), con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;*
- b) *sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*

- c) *abbia maturato, al **31 dicembre 2020**, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni..."*;

CONSIDERATO

che, ai sensi del comma **4-bis** dell'articolo **12** del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il requisito di cui alla precedente **lettera b)**, è soddisfatto, limitatamente agli **Enti Pubblici di Ricerca**, anche *"...dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del Decreto Legge del 31 agosto 2013, numero 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, numero 125, ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per "**chiamata diretta**" da parte dell'ente ospitante, nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale..."*, fermo restando che, per *"...la stabilizzazione di personale assunto con procedure diverse da quelle indicate al comma 1, lettera b), dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75 (come, ad esempio, nel caso di un'assunzione per "**chiamata diretta**"", si deve provvedere all'espletamento preventivo di procedure finalizzate ad accertare l'idoneità del predetto personale..."*;

CONSIDERATO

inoltre, che, ai sensi del comma **4-ter** del predetto articolo **12**, il requisito di cui alla **lettera c)**, limitatamente agli **Enti Pubblici di Ricerca**, deve *"...essere interpretato nel senso che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca..."*, fermo restando che, per *"...le procedure di stabilizzazione si continua a tenere conto esclusivamente, per i predetti requisiti, del fatto che gli stessi devono essere stati maturati al **31 dicembre 2017**, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine..."*;

VISTA

altresì, l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 75, il quale prevede, a sua volta, che, nel *"...triennio 2018-2020, le Amministrazioni possono bandire, in coerenza con il Piano Triennale dei Fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda "**tutti**" i seguenti requisiti:*

- a) *risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2015, numero 124 (ovvero dal 28 agosto 2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*

- b) *abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso...";*

CONSIDERATO

che, ai sensi del comma **4-quater** dell'articolo **12** del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il termine di scadenza fissato per la conclusione delle *"...procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75..."*, è stato prorogato, limitatamente alle procedure *"...poste in essere dagli **Enti Pubblici di Ricerca**..."*, dal *"...31 dicembre 2020 al **31 dicembre 2021**..."*;

VISTO

l'articolo **12-bis** del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, numero 218, in vigore dal **29 dicembre 2019**, che contiene disposizioni in materia di **"Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato"** e che recita testualmente:

*"Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva, per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla **"Carta Europea dei Ricercatori"**, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.*

Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività.

Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo";

VISTA

la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, con la quale, a seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento di controllo, sia di legittimità che di merito, previsto e disciplinato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in via definitiva, il nuovo **"Statuto"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**;

VISTO

il nuovo **"Statuto"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul **"Sito Web Istituzionale"** in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il **24 settembre 2018**;

- VISTI** in particolare, gli articoli 1, 2, 5, 6, 13, 14, 15 e 16 del predetto "**Statuto**";
- VISTO** il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- VISTO** il "**Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il **1° novembre 2015**;
- VISTO** il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";
- CONSIDERATO** che:
- con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201:
 - il Professore **Nicolò D'AMICO** è stato nominato Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", a decorrere dal **30 dicembre 2019** e per la durata di un quadriennio;
 - il Professore **Stefano BORGANI** e la Dottoressa **Maria Cristina DE SANCTIS** sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dalla stessa data e per il medesimo periodo temporale;
 - con Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 31 gennaio 2020, numero 32, l'Ingegnere **Stefano GIOVANNINI** e la Dottoressa **Grazia Maria Gloria UMANA** sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione a decorrere dal **31 gennaio 2020** e per la durata di un quadriennio;
 - nella seduta del 3 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione si è insediato nella sua composizione integrale;
- VISTA** la Delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha:
- approvato la proposta del Presidente di rinnovare gli incarichi di Direttore Generale e di Direttore Scientifico, conferiti,

rispettivamente, al Dottore **Gaetano TELESIO** e al Dottore **Filippo Maria ZERBI** con Delibere del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2016, numero 83, e del 21 marzo 2016, numero 9;

- autorizzato il rinnovo dei predetti incarichi, a decorrere dalla data della sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato e per una durata coincidente con quella del mandato del Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata degli stessi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;
- autorizzato il Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", a stipulare con i Dottori **Gaetano TELESIO** e **Filippo Maria ZERBI** i contratti individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato per il conferimento, rispettivamente, degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore Scientifico per la durata innanzi specificata, nel rispetto:
 - a) dei trattamenti economici determinati dal Consiglio di Amministrazione con le Delibere del 23 novembre 2011, numeri 27 e 28;
 - b) delle "*...modalità di verifica dei risultati raggiunti e di attribuzione delle rispettive retribuzioni di risultato...*", come disciplinate dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, modificato ed integrato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, e dal nuovo "**Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 27 settembre 2019, numero 62, definite dallo "**Organismo Indipendente di Valutazione della Performance**" ("**OIV**") dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" nella riunione del 15 gennaio 2019 e recepite dal Presidente "*pro-tempore*" con la nota del 15 febbraio 2019, numero di protocollo 1742;

VISTO

il contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato del 9 marzo 2020, numero di repertorio 1, con il quale, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, è stato nuovamente conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** l'incarico di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per una durata coincidente con quella del mandato del Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;

CONSIDERATO

pertanto, che l'incarico di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** scadrà il **30 dicembre 2023**;

VISTO

il contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato del 18 marzo 2020, numero di repertorio 2, con il quale, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 3

febbraio 2020, numero 6, è stato nuovamente conferito al Dottore **Filippo Maria ZERBI** l'incarico di Direttore Scientifico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per una durata coincidente con quella del mandato del Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;

CONSIDERATO

pertanto, che l'incarico di Direttore Scientifico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore **Filippo Maria ZERBI** scadrà il **30 dicembre 2023**;

CONSIDERATO

che le importanti novità normative recentemente introdotte dal legislatore hanno indotto il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 5 maggio 2020, a sospendere, temporaneamente, le procedure di reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o mediante il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività ricerca, nelle more che venga predisposta ed approvata una disciplina finalizzata a contenere i costi indiretti che derivano dal predetto reclutamento e delinea il contenuto di apposite clausole da inserire nei bandi di selezione e nei contratti di lavoro al fine di stabilire, in modo chiaro e preciso, che:

- il fabbisogno di personale viene definito, esclusivamente, nell'ambito di una programmazione, corretta e razionale, che tenga conto non solo delle esigenze effettive di risorse umane ma anche delle risorse finanziarie disponibili, da utilizzare per le predette finalità;
- i rapporti di lavoro a termine, che comprendono sia gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che i rapporti di lavoro a tempo determinato, non costituiscono "*...alcun presupposto vincolante per l'immissione nei ruoli a tempo indeterminato dell'Ente...*", in quanto debbono essere considerati unicamente come strumenti "*...per arruolare professionalità specifiche nell'ambito di progetti o attività a termine...*" e per offrire una "*...opportunità di crescita professionale...*", ovvero una "*...opportunità per cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità...*";

CONSIDERATO

altresì, che il Presidente, di intesa con il Direttore Generale e il Direttore Scientifico ha predisposto, nel rispetto dei predetti principi, una "**Bozza**" della "**Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca**";

VISTA

la "**Bozza**" della "**Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca**", come predisposta dal Presidente, di intesa con il Direttore Generale e il Direttore Scientifico;

- SENTITO** il Collegio dei Direttori delle "**Strutture di Ricerca**", che ha richiesto ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito ai contenuti della predetta "**Bozza**" di "**Disciplina**";
- ATTESA** pertanto, la necessità di differire ad un momento successivo la approvazione della "**Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca**" e di definire, nel frattempo, una regolamentazione provvisoria delle procedure già sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 maggio 2020 e di quelle in itinere;
- VISTA** la Delibera del 15 maggio 2020, numero 40, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha:
- stabilito che, limitatamente alla copertura delle posizioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione in deroga nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2020 e alle posizioni che sia necessario coprire durante il regime transitorio, le relative procedure potranno essere attivate inoltrando una semplice informativa e a condizione che nei Bandi di Selezione e nei Contratti vengano inserite apposite clausole secondo lo schema che dovrà essere predisposto, congiuntamente, dalla Direzione Generale e dalla Direzione Scientifica, nel rispetto del seguente principio:
"Le posizioni a termine sono concepite per offrire opportunità a giovani post-doc, assegnisti o titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che vogliano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, o per arruolare professionalità specifiche nell'ambito di progetti o attività a termine e, pertanto, sono tutte al di fuori della programmazione di posizioni a tempo indeterminato e non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei ruoli a tempo indeterminato";
 - stabilito che, limitatamente alle procedure di selezione per la copertura di posizioni a tempo determinato o per il conferimento di assegni di ricerca, che sono in itinere e per le quali, alla data del 15 maggio 2020, non è stato ancora firmato il contratto, in quest'ultimo dovrà essere inserita una clausola secondo lo stesso schema innanzi specificato;
- VISTA** la nota circolare del 16 maggio 2020, numero di protocollo 2491, indirizzata ai Direttori ed ai Responsabili Amministrativi delle "**Strutture di Ricerca**", con la quale la Direzione Generale e la Direzione Scientifica, al fine di dare piena e tempestiva attuazione alla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020, numero 40, hanno definito, congiuntamente, le clausole da inserire:
- 1) nei "**Bandi di Selezione**" per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
 - 2) nei "**Contratti**" da stipulare con i vincitori delle procedure di selezione espletate per le finalità di cui al precedente punto 1);

VISTI

in particolare:

- il testo della clausola da inserire nei "**Bandi di Selezione**" di cui al precedente punto 1), il cui testo si riporta di seguito integralmente:
"La presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata:
 - *a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;*
 - *a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente";*
- Il testo della clausola da inserire nei "**Contratti**" di cui al precedente punto 2), il cui testo si riporta di seguito integralmente:
"Il presente contratto è contestualmente finalizzato:
 - *a offrire al suo titolare una opportunità di crescita professionale e, in particolare, una opportunità di cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare una specifica professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;*
 - *a coprire, quindi, una posizione che si colloca al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituisce alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente";*

ATTESO

che, secondo quanto previsto dalla nota circolare innanzi richiamata, le predette "...*clausole possono essere utilizzate per tutte le fattispecie espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera assunta nella seduta del 15 maggio 2020 e il loro inserimento nei Bandi di Selezione e nei Contratti consente di emanare i primi e di stipulare i secondi senza dover richiedere più alcuna autorizzazione in deroga al predetto Organo di Governo...*";

CONSIDERATO

che, nella riunione del **1° giugno 2020**, il Presidente, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico hanno fornito tutti i chiarimenti richiesti dal Collegio dei Direttori delle "**Strutture di Ricerca**";

ATTESA

pertanto, la necessità di approvare, in via definitiva, la "**Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento**

di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca", come predisposta dal Presidente, di intesa con il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, e condivisa dal Collegio dei Direttori delle **"Strutture di Ricerca"**;

PRESO ATTO di quanto emerso nel corso del dibattito e degli esiti della votazione,

DELIBERA

Articolo 1. Di approvare la **"Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca"**, che si allega alla presente Delibera per formare parte integrante (Allegato numero 1)

Articolo 2. Di stabilire che la **"Disciplina"** approvata con la presente Delibera entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul **"Sito Web Istituzionale"** dell'Ente.

Articolo 3. Di affidare, congiuntamente, al Direttore Generale e al Direttore Scientifico il compito di dare piena attuazione alla **"Disciplina"** approvata con la presente Delibera e, a tal fine, di adottare, sempre congiuntamente, i seguenti atti:

- a) istruzioni operative agli Uffici per la predisposizione delle proiezioni triennali dei costi del personale a tempo indeterminato, che dovranno essere iscritti, di anno in anno, nel Bilancio di Previsione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della **"Disciplina"** approvata con la presente Delibera;
- b) elaborazione di uno **"schema-tipo"** che le Direzioni dei **"Centri di Responsabilità"** dovranno inserire nei **"Bandi"** non ancora pubblicati e nei **"Contratti"** non ancora stipulati e, a regime, in tutti i **"Bandi"** e in tutti i **"Contratti"**, con i quali i soggetti che presentano la loro candidatura in risposta ad un **"Bando"** e, successivamente, i soggetti che firmano i **"Contratti"** per l'assunzione a termine, dichiarino di avere preso atto:
 - i) dei principi regolamentari che caratterizzano le posizioni a termine, di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta **"Disciplina"**, e del **"link"** con le proiezioni, nell'arco di un triennio, delle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 6, comma 4, della medesima **"Disciplina"**, contenute nel **"Piano Triennale di Attività"**;
 - ii) dei criteri con i quali il Consiglio di Amministrazione aggiorna, di anno in anno, la sua programmazione per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della **"Disciplina"** innanzi citata;
- c) istruzioni operative alle Direzioni dei **"Centri di Responsabilità"** che emettono i **"Bandi di Selezione"** per la copertura di posizioni a termine ai fini del calcolo delle risorse economiche che devono essere destinate alla copertura dei costi indiretti di funzionamento generati dall'assunzione di figure professionali con rapporti di lavoro a tempo determinato e con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della **"Disciplina"** approvata con la presente Delibera;
- d) istruzioni operative con le quali le Direzioni dei **"Centri di Responsabilità"** dovranno concorrere all'aggiornamento del **"database"** delle posizioni a termine di cui all'articolo 3 della predetta **"Disciplina"**;
- e) istruzioni operative per la pubblicazione dei **"Bandi"** e per la stipula dei **"Contratti"** durante la fase transitoria, ai sensi dell'articolo 5 della medesima **"Disciplina"**;

- f) istruzioni operative agli Uffici per elaborare un "**database**" delle posizioni a termine, ai sensi del citato articolo 3, che dovrà essere operativo entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente Delibera, e per definire le corrispondenti procedure preordinate al suo aggiornamento, da comunicare alle Direzioni dei "**Centri di Responsabilità**" che pubblicano o programmano i "**Bandi**", ai sensi del medesimo articolo 3, fermo restando che, nella fase transitoria, il predetto "**database**" sarà temporaneamente sostituito dalla "**anagrafe**" dei "**Bandi**" emanati e dei "**Contratti**" stipulati da tutti i "**Centri di Responsabilità**" dell'Ente, di cui la Direzione Generale e la Direzione Scientifica verificheranno la fruibilità.

Roma, 5 giugno 2020

Il Segretario

Il Presidente



Estensore: Gaetano TELESIO

Allegato numero 1

DISCIPLINA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

Articolo 1

Proiezioni del costo annuale del personale a tempo indeterminato e programmazione

1. Su base annuale, l'Amministrazione aggiornerà le proiezioni triennali dei costi del personale a tempo indeterminato che dovranno essere iscritti, di anno in anno, nel

Bilancio di Previsione, tenendo conto degli aumenti prevedibili connessi agli scatti stipendiali, di altri costi accessori e dei pensionamenti previsti, applicando espressamente un adeguato margine.

2. Le proiezioni di cui al precedente comma 1 costituiranno parte integrante del Piano Triennale di Attività.
3. Sulla base delle predette proiezioni e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e tenendo conto delle esigenze delle Strutture di Ricerca e dei relativi programmi, le due Direzioni apicali aggiorneranno, di anno in anno, la proposta di programmazione triennale di massima delle figure da arruolare annualmente nei ruoli a tempo indeterminato, definendone la distribuzione percentuale di massima nei vari profili e livelli e con una eventuale quota di posizioni da reclutare con procedure di selezione riservate, nella misura massima del 50% delle risorse complessivamente disponibili nei medesimi profili e livelli, in modo da consentire, nell'ambito della stessa misura percentuale, la copertura di posizioni da reclutare con procedure che prevedono l'accesso dall'esterno.

Articolo 2

Programmazione di rapporti di lavoro a tempo determinato e assegni di ricerca

1. Queste posizioni sono concepite per offrire opportunità a giovani che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato, che vogliano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, o per arruolare professionalità specifiche nell'ambito di progetti o attività a termine e, pertanto, sono tutte al di fuori della programmazione di posizioni a tempo indeterminato e non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei ruoli a tempo indeterminato di cui al comma 3 del precedente articolo 1.
2. Le Direzioni dei Centri di Responsabilità che arruolano queste figure allocheranno e certificheranno in sede programmatica, dandone evidenza nel bando pubblico che origina il procedimento, adeguate risorse economiche per coprire i costi indiretti di funzionamento generati dall'assunzione di figure professionali con rapporti di lavoro a tempo determinato e con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che tali risorse saranno quantificate dal Direttore di Struttura sulla base di una direttiva congiunta emanata dalla Direzione Generale e dalla Direzione Scientifica

Articolo 3

Monitoraggio della dotazione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e di assegnisti di ricerca

1. La Direzione Scientifica e la Direzione Generale elaboreranno, congiuntamente, un database che contenga tutte le informazioni che riguardano le unità di personale reclutate con rapporti di lavoro a tempo determinato o con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, che consenta al Consiglio di Amministrazione di acquisire periodicamente tutti i dati necessari per il monitoraggio della sostenibilità generale del parco di contrattisti nell'Ente.
2. Il database, aggiornato in vista di ogni riunione del predetto Organo di Governo, deve, pertanto, contenere anche il numero delle unità di personale da reclutare con rapporto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato che ogni Centro di Responsabilità prevede di inserire nella sua programmazione in base a finanziamenti a progetto per i quali ha ricevuto formale comunicazione di approvazione.
3. I Centri di Responsabilità sono tenuti, pertanto, a darne evidenza alla Direzione Generale e alla Direzione Scientifica, che aggiorneranno costantemente un database, reso disponibile su apposito link, che potrà essere consultato in qualsiasi momento dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

4. Nel rispetto della libertà di ricerca e di autodeterminazione delle Strutture, l'attivazione delle procedure di reclutamento per la copertura di posizioni a termine e la loro numerosità non sono soggette ad alcuna preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, formulare indirizzi di carattere generale per mantenere un equilibrio sul territorio delle opportunità che l'Ente offre ai giovani e che le Strutture di Ricerca potrebbero implementare collegialmente alla luce di una relazione istruttoria della Direzione Scientifica
6. A regime, il database generale deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la fonte dei finanziamenti sui quali gravano gli oneri stipendiali di ogni singolo contrattista;
 - b) la data di inizio del suo attuale contratto o la data presunta di inizio del contratto;
 - c) una sintetica descrizione di eventuali contratti già stipulati con l'Ente;
 - d) la determinazione dei costi indiretti che derivano dal contratto, come descritta nel Bando di Selezione.
7. Nel caso di posizioni previste a titolo programmatico, nel database saranno inserite informazioni presunte.
8. In una prima fase, che decorre dalla data di approvazione della presente disciplina e si concluderà con la predisposizione del database definitivo, che dovrà essere reso disponibile entro i quattro mesi successivi, lo stesso database sarà temporaneamente sostituito dall'anagrafe dei bandi emanati e dei contratti stipulati da tutti i Centri di Responsabilità dell'Ente.

Articolo 4

Autonomia dei Centri di Responsabilità nell'emanazione di bandi di selezione per il reclutamento di personale a tempo determinato o per il conferimento di assegni di ricerca

1. Una volta che le posizioni da coprire proposte da una determinata Struttura o dalle due Direzioni apicali sono presenti nella sezione programmatica del database, il Centro di Responsabilità può procedere con l'emanazione dei relativi bandi, secondo la tempistica prestabilita e in completa autonomia.
2. Come meglio specificato negli articoli precedenti, tutti i bandi emanati dai Centri di Responsabilità per posizioni a tempo determinato o per assegni di ricerca e i corrispondenti contratti dovranno richiamare la presente disciplina sulla base di uno "**schema-tipo**" predisposto congiuntamente dalla Direzione Scientifica e dalla Direzione Generale, secondo le indicazioni contenute nel successivo articolo 6, e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Fase transitoria

1. Limitatamente alle posizioni che sia necessario coprire durante la fase transitoria, che si concluderà con la scadenza del termine fissato dal comma 8 del precedente articolo 3, le relative procedure potranno essere attivate, anche in assenza della quantificazione dei costi indiretti, inoltrando una semplice informativa da inviare in base alle direttive che saranno impartite dalla Direzione Generale e dalla Direzione Scientifica, e a condizione che nei bandi di selezione e nei contratti vengano inserite apposite clausole, secondo lo "**schema-tipo**" predisposto, congiuntamente, dalla Direzione Generale e dalla Direzione Scientifica, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del successivo articolo 6.
2. Per tutte le procedure preordinate al reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o al conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

che verranno attivate successivamente alla conclusione della fase transitoria, i bandi di selezione e i contratti dovranno contenere, oltre alle clausole di cui al precedente comma 1, anche la quantificazione dei costi indiretti e, a tal fine, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente Disciplina, dovranno definire e rendere disponibili ai Direttori di Struttura i criteri per la stima dei predetti costi.

Articolo 6 **Certificazioni e richiami normativi e alle politiche di reclutamento e di assunzioni dell'Ente**

1. Il bando di selezione costituisce, a tutti gli effetti, la certificazione di sostenibilità dei costi di funzionamento e di logistica generati dalle figure a contratto a valere sulle spese generali dei finanziamenti a progetto o su altre voci di bilancio.
2. Nei limiti di quanto stabilito nel precedente articolo 4, l'emanazione del bando non richiede alcuna approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, a condizione che ne sia stata data evidenza preventiva nel database e che il corrispondente aggiornamento di quest'ultimo sia stato visionato dal predetto Organo di Governo.
4. La Direzione Scientifica e la Direzione Generale elaboreranno congiuntamente lo "**schema-tipo**" del richiamo alla presente Disciplina, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3.
5. Lo "**schema-tipo**" delle informazioni da includere nel bando e nei contratti dovrà contenere un esplicito richiamo al significato delle posizioni che l'Ente intende coprire con rapporto di lavoro a tempo determinato o con il conferimento di assegni di ricerca, secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 4 e dovrà fare espresso rinvio ad un link con il Piano Triennale di Attività per la visione dei dati aggregati della programmazione generale dell'Ente per le posizioni da reclutare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del precedente articolo 1.
6. Inoltre, lo "**schema-tipo**" da inserire nei bandi e nei contratti dovrà prevedere, esplicitamente, che il numero di posizioni a tempo indeterminato con clausola di riserva e le corrispondenti posizioni a tempo indeterminato con accesso dall'esterno, come inserite nella programmazione, potranno essere soppresse, laddove il Governo modifichi le disposizioni vigenti in termini di "*turn over*" o riduca l'Assegnazione Ordinaria prevista dal Fondo di Funzionamento ovvero l'Ente dovesse modificare la propria programmazione, fermo restando che i candidati che partecipano alla procedura di selezione dovranno dichiarare di averne preso visione all'atto della presentazione della domanda, mentre il vincitore della predetta procedura dovrà dichiarare di averne preso visione all'atto della stipula del contratto.
7. Resta, pertanto, fermo che:
 - a) le assunzioni di personale a termine non sono assolutamente vincolanti ai fini della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
 - b) il reclutamento di personale a termine non comporta, pertanto, alcun tipo di vincolo per l'Ente;
 - c) qualora i costi indiretti che derivano dal reclutamento di personale con rapporti di lavoro a tempo determinato o dal conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca non possano gravare sui finanziamenti esterni utilizzati per tali finalità, in quanto questi ultimi non prevedono "*overhead*" tra le spese ammissibili, e le Strutture di Ricerca sono state, pertanto, costrette ad imputarli sulle proprie assegnazioni ordinarie, le stesse avranno diritto a mantenere invariate le predette assegnazioni fino a quando non sarà scaduto il termine di durata dei rapporti di lavoro o degli assegni.

